

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**Doc. IV-ter**  
**n. 11-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE ORSI)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,  
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SIGNOR

**FRANCESCO STORACE**

senatore all'epoca dei fatti

per il reato di cui agli articoli 595, secondo e terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)

**Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma  
il 3 ottobre 2008**

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 14 luglio 2009**  
—————

ONOREVOLI SENATORI. – In data 3 ottobre 2008 il Tribunale ordinario di Roma – Sezione dei Giudici per le indagini preliminari – ha trasmesso al Senato copia degli atti relativi al procedimento penale n. 42562/06 RGNR – n. 148/07 RG GIP a carico del signor Francesco Storace, senatore all'epoca dei fatti, affinché si accerti se il fatto oggetto del procedimento penale *de quo* integri o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto opinioni connesse all'esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento.

Il procedimento penale n. 42562/06 RGNR – n. 148/07 RGGIP, pendente nei confronti del signor Francesco Storace, senatore all'epoca dei fatti, per il reato di cui all'articolo 595, secondo e terzo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa) ha avuto avvio da un'intervista pubblicata sul quotidiano «*La Repubblica*» in data 19 giugno 2006, dal titolo «*Gossip è vendetta contro di noi*».

Nell'ambito di tale intervista l'allora senatore Storace rendeva tali dichiarazioni: «*Sapete cos'è tutta questa roba? Una gran puttana*». [...] «*In tutta l'inchiesta non c'è niente. Quando si tirano le cose di sesso, allora vuol dire che nulla è illegale. È solo il più schifoso dei gossip. È solo accanimento contro Alleanza nazionale*».

Alla domanda: «*Cioè l'inchiesta ha un obiettivo politico?*» rispondeva: «*Certo. Guardi, martedì prossimo festeggio 100 giorni da quando mi sono dimesso da ministro per il "Lazilogate" eppure non sono stato raggiunto da nessun atto giudiziario. Se questo non è accanimento*».

Alla domanda: «*Ma perché proprio contro An?*» rispondeva: «*Per vendetta. Woodcock già lo fece qualche tempo fa contro di me. È una specie di complotto. Prima, quando stavamo al governo, avevano paura e ora...*».

Alla domanda: «*Non teme che l'inchiesta possa coinvolgere direttamente anche lei e Fini?*» rispondeva: «*Le fantasie degli inquirenti sono già andate oltre ogni limite*».

A seguito della pubblicazione della menzionata intervista, il dottor Henry John Woodcock, magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica di Potenza con funzioni di sostituto, proponeva formale querela nei confronti del senatore Storace e di qualunque altro eventuale concorrente dinanzi alla Procura della Repubblica di Roma.

Formulata la richiesta di rinvio a giudizio dal parte del pubblico ministero, nel corso dell'udienza preliminare del 2 ottobre 2008, l'avvocato Bruno Larosa, su procura speciale del dottor Woodcock, si costituiva parte civile.

Nella relativa memoria di costituzione veniva evidenziato che le gravi espressioni usate dall'ex ministro Storace, per come riportate nel capo di imputazione, amplificate attraverso uno dei più autorevoli quotidiani nazionali, avrebbero gravemente inciso sull'onorabilità del dottor Woodcock e sulla sua stessa reputazione, sul piano personale e ancora di più su quello professionale, in relazione alla delicata funzione che lo stesso svolge quale sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Le dichiarazioni medesime, lungi dall'essere state una legittima critica all'operato dei giudici e dello stesso pubblico ministero in ordine ad uno specifico provvedimento adottato, si sarebbero concretate in una «*vera e*

*propria aggressione verbale alla persona del magistrato, ledendone il prestigio ed il decoro».*

Con nota difensiva depositata nella medesima udienza il signor Storace eccepiva l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, precisando che nella suddetta intervista - pubblicata a margine di un'iniziativa giudiziaria del suddetto magistrato che riguardava e coinvolgeva, tra gli altri, esponenti del partito di Alleanza nazionale nel quale egli all'epoca militava e nelle liste del quale era stato eletto senatore della Repubblica - aveva espresso, seppur in forma polemica e per certi versi colorita, critiche di natura politica all'iniziativa giudiziaria del magistrato con riferimento ai tempi e ai modi dell'inchiesta, ai suoi antecedenti giudiziari, alla natura degli addebiti mossi agli indagati.

Il signor Storace chiedeva pertanto che, a norma dell'articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140, ritenuta l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma della Costituzione, venisse emessa sentenza ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale ricognitiva della causa di non punibilità; in via subordinata, la trasmissione degli atti al Senato della Repubblica per le determinazioni di competenza dello stesso.

In ordine all'eccezione sollevata ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140, in relazione all'articolo 68 della Costituzione, il giudice dell'udienza preliminare riteneva che dagli atti del procedimento non emergessero elementi a sostegno dell'eccezione connesione funzionale tra le opinioni espresse nell'articolo pubblicato e la carica di senatore rivestita all'epoca del fatto dal signor Storace, connesione funzionale che rappresenta il presupposto necessario per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale.

Nel rammentare che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha affermato che il mero contesto politico entro cui le dichia-

razioni potrebbero eventualmente essere collocate non vale a connotarle quali espressione della funzione in assenza della connesione con specifiche opinioni manifestate dal parlamentare nell'esercizio delle proprie attribuzioni, il giudice dell'udienza preliminare riteneva di non accogliere l'eccezione sollevata dalla difesa e disponeva pertanto la trasmissione di copia degli atti al Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 20 giugno 2003, n. 140, previa sospensione del processo fino alla comunicazione della deliberazione del Senato e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte dello stesso.

\* \* \*

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 7 novembre 2008 e l'ha annunciata in Aula l'11 novembre 2008.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 12 e 26 maggio e del 16 giugno 2009, ascoltando il signor Storace, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato nella seduta del 26 maggio 2009.

\* \* \*

La giurisprudenza costituzionale in tema di insindacabilità prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a partire dalle sentenze nn. 10 e 11 del 2000, si è orientata nel senso di ritenere che la prerogativa in questione trova pacificamente applicazione nel caso di opinioni espresse dal parlamentare nel corso dei lavori della Camera di appartenenza e dei suoi vari organi, in occasione dello svolgimento di una qualsiasi fra le funzioni svolte dalla Camera medesima, o ancora in atti, anche individuali, costituenti estrinsecazione delle facoltà proprie del parlamentare in quanto membro dell'Assemblea e che, peraltro, l'ambito di applicazione della prerogativa medesima si estende anche alle dichiarazioni rese *extra moenia* che possono essere qualificate come divulga-

tive all'esterno di attività parlamentari ove sussista una sostanziale corrispondenza di significato con opinioni già espresse, o contestualmente espresse, nell'esercizio di funzioni parlamentari tipiche.

Eppure, in altre controversie aventi ad oggetto l'insindacabilità delle opinioni espresse *extra moenia* nell'esercizio delle funzioni parlamentari, la difesa del Senato ha sottolineato l'importanza di rifuggire da «una definizione stringente del concetto di nesso funzionale, preferendo verificarne la ricorrenza caso per caso», «poiché è caratteristica tipica dell'attività di bilanciamento [...] l'intrinseca dinamicità, ovvero la capacità di adattare i termini della ponderazione alle modificazioni sociali, culturali e politiche eventualmente implicate». La difesa del Senato ha auspicato un «salto interpretativo» della giurisprudenza costituzionale, volto a ritenere sussistente il nesso funzionale «in tutte le occasioni in cui il parlamentare raggiunga il cittadino, illustrando la propria posizione». Ciò, «alla luce dell'evoluzione che ha subito la [...] più in generale l'attività politica tout court» e la «più ampia attività [...] di politico ed espressione, per quanto atipica, del relativo ruolo istituzionale». In questo senso, depono anche l'articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 (*Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato*), che, nel dichiarare applicabile l'articolo 68 della Costituzione ad ogni attività di denuncia politica connessa alla funzione di parlamentare, avrebbe recepito la esigenza di adeguare la garanzia dell'insindacabilità «alle nuove caratteristiche assunte dallo svolgimento di attività politica» (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 151 del 2007).

Si tratta di considerazioni che, lungi dall'essere recessive, trovano recente conforto nella giurisprudenza di legittimità: la sentenza 23 settembre-16 ottobre 2008 n. 1171 della V sezione penale della Corte di cassazione ha giudicato «congrua e che si

*sottrae alle censure lamentate dai ricorrenti»* la motivazione della sentenza del g.u.p. presso il Tribunale di Roma di non luogo a procedere nei confronti di Claudio Petruccioli, in ordine al reato di diffamazione aggravata, «per difetto della condizione di procedibilità di cui agli articoli 68 della Costituzione e 3 della legge n. 140/2003». L'aver in quella circostanza rilasciato, nella veste di parlamentare e di Presidente della Commissione, «opinioni e giudizi critici, del tutto afferenti alla funzione parlamentare che il senatore Petruccioli espletava», fu giudicato dalla Corte di cassazione sufficiente a mandare esente da pena il parlamentare querelato, nonostante non fossero stati prodotti atti parlamentari tipici ma soltanto «sommari informazioni rese da quegli stessi giornalisti che avevano poi raccolto le dichiarazioni del Petruccioli in forma di intervista telefonica». Pertanto, uno spazio divulgativo dell'attività di critica e di denuncia politica è stato riconosciuto dalla Cassazione al di là della necessità di una rigida corrispondenza con atti parlamentari precedenti: tale riconoscimento prescinde perfino dalla cosiddetta pregiudiziale parlamentare (i fatti di causa dinanzi alla Cassazione erano stati oggetto della richiesta Doc. IV-ter n. 3 al Senato ma questo, con seduta del 22 luglio 2008, si era pronunciato soltanto in Giunta e la relativa proposta di declaratoria di insindacabilità non è mai stata approvata dall'Assemblea) e dimostra che il giudice *ictu oculi* può apprezzarlo come causa di non luogo a procedere.

Rispetto a queste considerazioni d'ordine generale è opportuno collocare il fatto ed il comportamento, ascrivibili all'allora senatore Storace, nel contesto politico-parlamentare nel quale sono avvenuti. L'inchiesta cosiddetta «gossip» investì pesantemente l'intero panorama politico italiano: rappresentò nei giorni della divulgazione delle notizie ad essa relative il fatto del giorno, oggetto di commenti nella sfera politica italiana, nonché di considerazioni che si espres-

sero anche all'interno delle sedi parlamentari con interventi nelle Assemblee.

Non è pensabile che, a fronte di tali circostanze, il parlamentare Storace - il quale (interpellato, come risulta agli atti, da un giornalista su un fatto oggetto di dibattito anche in Parlamento) abbia espresso, sia pur con ruvidezza, alcune considerazioni a lui richieste, sul fatto politico del giorno, proprio in quanto parlamentare - non veda ricondotta alla sua funzione ed al suo mandato di rappresentante della Nazione l'espressione di tali opinioni.

La Giunta ritiene conseguentemente che, nel caso in esame, le dichiarazioni

rese dall'onorevole Storace debbano ritenersi insindacabili ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

\* \* \*

Per tali motivi la Giunta propone all'Assemblea di deliberare che le dichiarazioni rese dal signor Storace, senatore all'epoca dei fatti, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

ORSI, *relatore*





